

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

II Commissione permanente (Giustizia)

Giovedì 18 dicembre 2008

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, in considerazione delle imminenti votazioni in Assemblea, che non consentono alla Commissione di soffermarsi in maniera adeguata sulla proposta di legge in esame, precisa che si limiterà ad una relazione di natura meramente tecnico-giuridica, riservandosi di intervenire in maniera più ampia in una successiva seduta.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame contiene le disposizioni relative all'esercizio della delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'oggetto della delega, come specificato dal comma 1, concerne la riforma degli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile, ossia delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. In base a quanto stabilito nel medesimo comma 1, oggetto della delega è altresì la definizione di nuove norme di procedura civile al fine di garantire il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni del decreto legislativo 2003, n. 5, relativo ai procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia. I decreti legislativi dovranno essere adottati in conformità con la normativa comunitaria e con i principi e criteri direttivi previsti dalla proposta di legge (comma 2).

Il comma 2 specifica altresì, che nell'esercizio della delega deve essere assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda le modalità procedurali, il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e il comma 4 definisce le modalità di trasmissione degli schemi di decreti alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Il comma 5 conferisce al Governo la possibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di emanare disposizioni correttive e integrative.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali che devono conformare la nuova disciplina in materia di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute.

In primo luogo viene definito il principio secondo cui il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente deve essere disciplinato secondo principi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi.

Ulteriore principio attiene all'ampliamento degli ambiti dell'autonomia statutaria.

Particolare rilevanza, nella sistematica complessiva della riforma, assume la distinzione tra enti volti alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e quelli caratterizzati dall'autodestinazione agli associati dell'attività svolta. La norma specifica che vanno compresi nella prima categoria gli enti che ricevono oblazioni o contributi dal pubblico o contributi pubblici; che si avvalgono continuativamente e in misura significativa di lavoro volontario; che hanno ottenuto liberalità per realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva; che amministrano patrimoni lasciati o donati aventi una finalità diversa dallo scopo dell'ente; che svolgono attività di impresa esercitata al fine di realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva.

Una previsione specifica riguarda l'esercizio dell'impresa che deve essere disciplinata in maniera tale da tutelare i terzi e le finalità dell'ente senza scopo di lucro.

Infine si demanda al Governo di definire, ove necessario, norme adeguate all'assetto organizzativo delle associazioni parallele e complesse.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi in relazione al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica.

I punti essenziali della riforma attengono: alla semplificazione del procedimento di costituzione nel rispetto dei principi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 alla previsione di un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società, di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Ulteriore principio per l'esercizio della delega attiene alla definizione delle modalità del controllo notarile in sede di costituzione e di modifica dell'atto costitutivo.

Una significativa novità riguarda inoltre la necessità di collegare le limitazioni della responsabilità al rispetto di un adeguato rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica, anche in relazione alla stipula di polizze assicurative.

Infine si delega il Governo ad adottare una particolare disciplina per la responsabilità degli amministratori.

L'articolo 4 detta specifici principi per la regolamentazione delle associazioni riconosciute come persone giuridiche.

I principi di carattere generale (comma 1) attengono: al riconoscimento di un' ampia autonomia statutaria in relazione alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali della associazione e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci; alla previsione di norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea, assegnando, per tali decisioni, un voto a ciascun socio, con riguardo a determinate deliberazioni.

Nell'ottica di tutelare i diritti dei terzi, nonché di graduare l'autonomia e i controlli, in base alla natura degli interessi coinvolti, specifici principi sono dettati per le associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo con riguardo ai profili dell'amministrazione, del controllo e della posizione dei terzi.

In particolare, con riguardo all'amministrazione, essi attengono (comma 2): all'articolazione delle competenze tra gli amministratori e l'assemblea dei soci; sono specificamente individuate le competenze esclusive degli amministratori; all'individuazione, da parte degli statuti, di alcuni requisiti relativi alla carica di amministratore; al controllo sulla gestione e sulla contabilità; alla redazione di un rendiconto economico, in conformità ai criteri di redazione del bilancio *ex* articolo 2423 e seguenti del codice civile (bilancio societario) alla previsione, in caso di mancata osservanza degli obblighi sopra descritti della responsabilità personale e solidale di tutti gli amministratori e, in ogni caso, di quanti hanno agito per conto dell'associazione.

Con riferimento al controllo sono previste le seguenti novità (comma 4): possibilità per qualificate minoranze di promuovere l'azione di responsabilità; modalità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità degli amministratori, da parte dell'organo di controllo o qualora questo non sia costituito, da parte dei singoli associati; possibilità del tribunale, nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione di adottare anche provvedimenti atipici o cautelari; valorizzazione della partecipazione personale degli associati.

Inoltre per quanto concerne la posizione dei terzi, le previsioni innovative riguardano (comma 6): la trasparenza dell'attività sociale anche mediante un rendiconto sulla missione sociale perseguita; la possibilità per i soggetti non associati ed enti esponenziali di ottenere informazioni dagli amministratori, limitatamente all'attività connessa all'eterodestinazione dei risultati; le condizioni di ammissione degli associati; la possibilità per gli enti esponenziali degli interessi perseguiti dall'associazione di esercitare un'azione di adempimento, definendone le condizioni tassative e i limiti, eventualmente concorrendo il consenso dell'autorità di controllo sul terzo settore. Per tutte le associazioni riconosciute in materia di diritti degli associati, la delega deve essere attuata in modo da garantire (comma 3): la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari; il diritto di informazione individuale di ciascun associato; la possibilità di esercitare azioni dell'associazione di responsabilità nei confronti degli amministratori per minoranze qualificate; il

recesso nel caso di modificazione sostanziale dello scopo dell'associazione o di trasformazione eterogenea.

Per quanto concerne i principi relativi alle deliberazioni assembleari e consiliari, essi attengono alla convocazione dell'assemblea e al voto in forma semplificata, nonché ai vizi delle deliberazioni assembleari e consiliari (comma 5).

Infine, in relazione alla disciplina del fondo comune delle associazioni riconosciute sono previste (comma 7): l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale degli associati nei casi di esclusione, di recesso e scioglimento dell'associazione; la destinazione dei beni che residuano dalla liquidazione a finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia stato previsto diversamente dallo statuto; una disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione; l'obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi agli scopi che hanno determinato l'obblazione, il finanziamento o la liberalità.

L'articolo 5 detta i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina relativa alle associazioni non riconosciute.

In generale le nuove norme devono prevedere «una forma residuale e generale dell'esercizio collettivo di un'attività non societaria».

Inoltre si conferma la disciplina vigente della responsabilità per le obbligazioni assunte, conferendo al Governo la possibilità di definire ulteriormente la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

Disposizioni specifiche riguardano le associazioni non riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo.

In particolare, si prevede l'applicazione delle disposizioni dettate per le associazioni riconosciute con medesime caratteristiche e le conseguenze della mancata osservanza delle stesse. Inoltre si specifica che deve essere regolata la responsabilità degli amministratori per l'amministrazione e per la destinazione dei fondi.

L'articolo 6, comma 1, detta principi e criteri direttivi generali per l'esercizio dell'impresa da parte delle associazioni e delle fondazioni.

Per le associazioni riconosciute e per le fondazioni, le novità attengono alla valorizzazione dell'attività imprenditoriale, ad una più puntuale definizione degli assetti organizzativi, all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, alla previsione di obblighi di contabilità separata, per la gestione sociale e quella imprenditoriale; alla previsione un controllo della contabilità distinto dal controllo sull'amministrazione.

Il comma 2 contiene principi specifici per gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, stabilendo la necessità di definire un limite all'esercizio di imprese non direttamente strumentali e alle partecipazioni nelle società che svolgono attività non strumentali.

Per le sole associazioni non riconosciute, il comma 3 precisa che occorre definire la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza dell'associazione.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

mercoledì 22 luglio 2009

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come una delle questioni più rilevanti da sottoporre alla Commissione sia la conciliabilità della proposta legislativa, nella parte in cui evidenzia l'esigenza di un coordinamento con il decreto legislativo n. 5 del 2003, concernente il rito civile societario, con la scelta contenuta nei più recenti provvedimenti legislativi, di abrogarlo per tornare ad una maggiore sveltezza e semplificazione dei riti.

Altro aspetto concerne l'interrogativo di fondo circa la necessità di rivedere il sistema normativo che disciplina la vita delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Dalla lettura in chiave tecnica del testo non si coglie la finalità a cui mira la riforma, e ciò anche alla luce della semplificazione introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Qualora l'intento fosse quello di assicurare una maggiore trasparenza andrebbe verificato se ciò non possa conseguire ad un semplice aggiustamento della disciplina esistente, attraverso l'aggiunta di ulteriori requisiti al contenuto dell'atto costitutivo. Se, invece, il principio di fondo della proposta mirasse ad una nuova e diversa classificazione delle associazioni sulla base, ad esempio, della distinzione tra enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e enti caratterizzati dall'autodestinazione agli associati dell'attività svolta, allora andrebbe preventivamente precisato il motivo di tale ipotizzata innovazione, dal momento che ciò, allorché fosse utile, ricavarsi dalle finalità contemplate dall'atto costitutivo senza rompere l'unità sistematica prevista dal codice civile.

Più complessa, poi, la questione relativa alla definizione del rapporto giuridico conseguente all'esercizio di attività di impresa da parte dell'ente o di amministrazione di patrimoni. Sarebbe utile un chiarimento, da parte del proponente, circa la figura associazionistica da cui muove l'iniziativa legislativa per far comprendere se la riforma è vista dal punto di vista di un nuovo impianto o veste giuridica dei corpi intermedi, ovvero se mira ad attrarre alla disciplina delle associazioni un'attività imprenditoriale *tout court*, nel qual caso aumenterebbero le perplessità.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, sottolinea come la proposta di legge sia il frutto di un lavoro di elaborazione durato molti anni, svolto da varie Commissioni appositamente costituite presso il Ministero della giustizia. Rileva altresì come sia pressoché pacifica e unanime la convinzione che la disciplina del codice civile in materia sia superata e necessiti di una revisione. Le norme codicistiche risalenti al 1942, infatti, non sono state adeguate alla crescente tipizzazione sociale delle figure associazionistiche né, con riferimento alle fondazioni, allo sviluppo delle forme di gestione di patrimoni destinati ad uno scopo. L'attuazione della delega, pertanto, dovrà concretizzarsi proprio in una novella al codice civile. Certamente il riferimento al rito societario dovrà essere soppresso, ma si tratta di un aspetto marginale del provvedimento. Conclusivamente, dichiara la propria totale disponibilità al confronto e al dialogo, affinché si possa addivenire alla redazione di un testo efficace e condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

Martedì 28 luglio 2009

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2009.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, ricordando come il provvedimento sia iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo mese di settembre, ritiene che, ove non vi fossero ulteriori interventi, potrebbe essere fissato, per lo stesso mese di settembre, un termine per la presentazione di emendamenti.

Manlio CONTENUTO (PdL) ribadisce, in considerazione della estrema delicatezza di un intervento che verte su una materia complessa e destinato ad incidere sul *corpus* del codice civile, l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide l'osservazione dell'onorevole Conteno e ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che eventuali richieste di audizioni potranno essere valutate nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite I e II.

Giovedì 30 luglio 2009

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2009.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI preannuncia che è in corso di presentazione un disegno di legge governativo sulla materia in esame. Auspica quindi che si possano organizzare e coordinare nel miglior modo possibile i lavori della Commissione, anche al fine di addivenire alla redazione di una disciplina efficace e condivisa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 11 novembre 2009

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori della Commissione dal mese di dicembre del 2008, in quota opposizione. Nel corso della seduta del 30 luglio scorso il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge sulla materia in esame. In attesa del predetto disegno di legge governativo, nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 settembre scorso si è comunque convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni.

Poiché allo stato il preannunciato disegno di legge non risulta ancora presentato, avverte che a partire dalla prossima settimana la Commissione potrà avviare il ciclo di audizioni, sulla base dei nominativi già indicati dai rappresentanti dei gruppi, precisando che nel corso del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le predette indicazioni potranno essere integrate e precisate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Martedì 13 aprile 2010

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi giovedì 8 aprile scorso, la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo. Ricorda altresì che l'esame del provvedimento è stato avviato dalla Commissione il 18 dicembre 2008 e che già più volte la Commissione ha chiesto il differimento dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Pertanto la Commissione ha programmato i propri lavori in maniera tale da rispettare il calendario dell'Assemblea e, quindi, di non chiedere un nuovo rinvio.

Si è quindi proceduto, nella giornata odierna, all'audizione del professore Zoppini, esperto della materia. In precedenza era stato audito il Professor Rescigno.

Entro giovedì prossimo si concluderà l'esame preliminare ed il termine per gli emendamenti sarà fissato a lunedì 19 aprile. Gli emendamenti saranno quindi esaminati nella seduta di martedì 20 aprile per poter così trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere e concluderne l'esame entro giovedì 22 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Giovedì 15 aprile 2010

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo e che sono state svolte le audizioni dei Professori Pietro Rescigno e Andrea Zoppini.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 19 aprile.

Ricorda altresì, come preannunciato nella precedente seduta, che gli emendamenti saranno esaminati nella seduta di martedì 20 aprile al fine di poter trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere e quindi concluderne l'esame entro giovedì 22 aprile 2010.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Martedì 20 aprile 2010

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nel ricordare che la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo, avverte che la Commissione esaminerà gli emendamenti presentati nella seduta di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 21 aprile 2010

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato al Bollettino Giunte e Commissioni del 20 aprile 2010*), iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile. Avverte che prima di procedere alla eventuale illustrazione degli emendamenti ed all'espressione dei pareri ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che già nel corso dell'esame preliminare aveva chiesto la sospensione dell'*iter* legislativo in attesa della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge avente ad oggetto la medesima materia disciplinata dal provvedimento in esame. Considerato che oramai il preannunciato disegno di legge è sostanzialmente pronto nel suo contenuto e che è prossima la sua presentazione alla Camera dei deputati, rappresenta l'opportunità di rinviare l'esame dell'Assemblea rispetto alla data già fissata. Ciò consentirebbe alla Commissione di tenere conto anche del lavoro svolto dal Governo su una materia tanto delicata quanto quella della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Conclude sottolineando come la sua richiesta non abbia alcun intento dilatorio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede all'onorevole Vietti, in qualità sia di relatore che di rappresentante del gruppo che ha chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, di rappresentare la propria posizione in merito alla richiesta del Governo.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, dopo aver rilevato che la richiesta appena formulata dal sottosegretario gli era stata già rappresentata per le vie brevi dal Ministro della giustizia, dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea a condizione che non si tratti di un rinvio *sine die* ma circoscritto in tempi brevi. Ricorda a tale proposito che il provvedimento in esame è stato da lui presentato all'inizio della legislatura e che la Commissione ne ha avviato l'esame il 18 dicembre 2008. Inoltre osserva che questo ha ad oggetto una materia che, come è stato evidenziato anche nell'audizione del professor Andrea Zoppini, è da tempo all'attenzione della dottrina. Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge, ricorda che questa è il risultato del lavoro di due commissioni ministeriali istituite l'una da un Governo di centrodestra l'altra da un Governo di centrosinistra. Si chiede pertanto quale possa essere l'ulteriore apporto del Governo, anche considerato che gli uffici legislativi del Ministero della giustizia sono oggi sicuramente più attenti a questioni di diritto penale sostanziale o processuale anziché alle questioni inerenti al diritto civile, come ad esempio la disciplina delle associazioni. Tuttavia, auspicando che non vi siano in futuro ulteriori richieste di rinvio dell'esame in Assemblea, ribadisce la propria adesione alla richiesta del sottosegretario.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere la richiesta del sottosegretario nonché l'auspicio del relatore affinché non vi siano ulteriori rinvii dell'esame del provvedimento una volta che sia stato inserito nel calendario dell'Assemblea. Ritiene, in particolare, che la materia della proposta di legge in esame sia particolarmente importante e delicata e che, quindi, richieda un serio approfondimento anche alla luce del disegno di legge del Governo di prossima presentazione.

Donatella FERRANTI (PD), in considerazione di quanto è emerso dal dibattito, dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto degli interventi appena svolti ed in particolare della circostanza che anche il gruppo dell'UdC è favorevole ad un rinvio da parte dell'Assemblea dell'esame della proposta di legge n. 1090, il cui inserimento nel calendario dell'Assemblea è stato chiesto dal medesimo gruppo, assicura che scriverà al Presidente della Camera per chiedere che l'Assemblea esamini il predetto provvedimento nel mese di giugno. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e sospende la seduta al fine di procedere all'esame degli atti comunitari ed alla seduta in sede consultiva.

Martedì 8 giugno 2010

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea, in quota opposizione, a partire da lunedì 28 giugno. Considerato che già più volte la Commissione ha chiesto un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea in considerazione di una preannunciata prossima presentazione da parte del Governo di un disegno di legge sulla medesima materia, ritiene, quale Presidente della Commissione, che si dovrebbero organizzare i lavori in maniera tale da rispettare il calendario dell'Assemblea.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI annuncia, in relazione a quanto appena dichiarato dal Presidente, che nella prossima riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia presenterà uno schema di disegno di legge sulla medesima materia oggetto del provvedimento in esame. Pur comprendendo l'esigenza di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che, proprio alla luce della imminente presentazione del disegno di legge del Governo, sarebbe opportuno un ulteriore slittamento dell'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento presentato dall'onorevole Vietti, al quale sarà sicuramente abbinato il predetto disegno di legge.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, dopo aver preso atto che finalmente il Governo si appresta a presentare un disegno di legge da tanto tempo annunciato, sottolinea come l'interesse del suo gruppo sia quello di pervenire ad una riforma che tenga conto di tutte le diverse esigenze che devono stare alla base di una nuova disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. A tal fine auspica un serio confronto tra le diverse forze politiche ed il Governo, pur ricordando i ristretti tempi della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.